



EIOPA-BoS-14/173 IT

**Orientamenti sull'applicazione degli
accordi di riassicurazione passiva al
sottomodulo del rischio di sottoscrizione
per l'assicurazione non vita**

Orientamenti sull'applicazione degli accordi di riassicurazione passiva al sottomodulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita

Introduzione

- 1.1. A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010, del 24 novembre 2010, (di seguito "il regolamento EIOPA")¹, dell'articolo 105, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)², degli articoli 119-135, dell'articolo 209 e dell'articolo 214 delle misure di attuazione, l'EIOPA emana orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita³.
- 1.2. In particolare, i presenti orientamenti sono volti a garantire un'applicazione comune, uniforme e coerente del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, compreso il trattamento degli accordi di riassicurazione passiva delle imprese.
- 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.4. I presenti orientamenti fanno riferimento al "diagramma di flusso del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita", che rappresenta i diversi sottomoduli componenti il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita della formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità, conformemente alle misure di attuazione.
- 1.5. Ai fini dei presenti orientamenti sono utilizzate le seguenti definizioni di
 - a) "perdita lorda":
 - i. per l'attenuazione del rischio applicata in un sottomodulo non dipendente da altri sottomoduli, la perdita calcolata secondo la formula contenuta in detto sottomodulo;
 - ii. per l'attenuazione del rischio applicata in un sottomodulo dipendente da un altro sottomodulo o altri sottomoduli, la perdita calcolata secondo la formula in detto sottomodulo ma utilizzando, come input alla formula, i risultati di ogni sottomodulo al netto dell'attenuazione del rischio applicata (se del caso) nei sottomoduli da cui dipende il sottomodulo di cui trattasi;
 - b) "evento catastrofale cumulativo", un evento catastrofale che si accumula e interessa un gruppo di polizze nel suo insieme. Gli impatti sulle singole polizze non possono essere facilmente determinati;
 - c) "rischio di evento catastrofale", un evento che incide sulle polizze individuali in modo specifico o su una singola polizza;

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

² GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

³ GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.

- d) evento lordo, indicazione dell'evento con la risoluzione richiesta per poter applicare il programma di riassicurazione passiva. Si tratta del termine applicato alla perdita lorda dopo la disaggregazione;
- e) rami del sottomodulo del rischio di catastrofe, rami di uno dei quattro principali sottomoduli del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita di cui all'articolo 119 delle misure di attuazione;
- f) riassicurazione passiva/protezioni della riassicurazione passiva, accordi di riassicurazione in cui un'impresa cede il rischio a un riassicuratore;
- g) premio riassicurativo di reintegro, un premio riassicurativo erogabile a un'impresa;
- h) clash cover, un contratto riassicurativo sull'eccesso di perdita riguardante due o più coperture o polizze emesse dall'impresa coinvolta in una perdita ai fini dell'applicazione della copertura. Il massimale del contratto riassicurativo è di solito superiore ai limiti di una polizza;
- i) evento catastrofico con periodo di ritorno di 200 anni, un evento catastrofico corrispondente a una misura di rischio del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del 99,5%, secondo la definizione contenuta nell'articolo 104, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II;
- j) componente, un'unità di calcolo indipendente del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita per cui è possibile determinare il requisito patrimoniale di solvibilità. Ciò può avvenire a livello di sottomodulo o a un livello di granularità inferiore, come per esempio regione o regioni SEE/extra-SEE per i pericoli di catastrofe naturale.

1.6. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell'introduzione.

1.7. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.

Sezione I: Ordine di attuazione degli orientamenti

Orientamento 1 – Ordine di attuazione degli orientamenti

1.8. Le imprese dovrebbero applicare le sezioni dei presenti orientamenti in sequenza al fine di valutare le rispettive riassicurazioni passive in relazione al rischio di catastrofe.

Sezione II: Descrizione degli eventi

Orientamento 2 – Livello di dettaglio richiesto per descrivere l'evento catastrofico

1.9. Sulla base degli articoli 119-135, le imprese dovrebbero descrivere gli eventi catastrofici con un periodo di ritorno di 200 anni in maniera sufficientemente dettagliata per poter applicare le tecniche di attenuazione del rischio.

Orientamento 3 – Descrizione di catastrofi come eventi catastrofali cumulativi o eventi a rischio catastrofe

- 1.10. Le imprese dovrebbero indicare le perdite definite nei vari sottomoduli del rischio di catastrofe come "eventi catastrofali cumulativi" o "eventi a rischio catastrofe", nel qual caso le imprese dovrebbero indicare anche se tali eventi interessano o meno polizze note specifiche.
- 1.11. Per ciascun sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, le imprese dovrebbero indicare il tipo di evento come segue:
- a) i sottomoduli riguardanti terremoto, tempesta, grandine, alluvione e cedimenti indicati come evento catastrofale cumulativo;
 - b) il sottomodulo riguardante la responsabilità civile autoveicoli indicato come rischio di evento catastrofale che interessa una singola polizza;
 - c) i sottomoduli riguardanti responsabilità, sinistri aeronautici, sinistri marittimi e incendio indicati come rischio di evento catastrofale che interessa polizze note;
 - d) il sottomodulo del rischio di credito e di cauzione come indicato negli orientamenti 13 e 14;
 - e) il sottomodulo della riassicurazione non proporzionale danni ai beni come indicato nell'orientamento 11.

Orientamento 4 – Indicazione del numero di eventi per i sottomoduli del rischio di catastrofe naturale in relazione alle regioni SEE

- 1.12. Per le perdite lorde delle regioni SEE, le imprese dovrebbero prendere in considerazione il numero di eventi come eventi singoli o doppi che interessano una o più regioni, e non dovrebbero presupporre il verificarsi di eventi multipli in ciascuna regione.

Orientamento 5 – Indicazione del numero di eventi per i sottomoduli del rischio di catastrofe naturale in relazione alle regioni extra-SEE

- 1.13. Per le regioni extra-SEE in cui il numero di eventi catastrofali cumulativi che generano la perdita lorda non è stato definito, le imprese dovrebbero seguire, per ogni sottomodulo specifico, un approccio simile a quello applicato nell'orientamento 4.

Orientamento 6 – Selezione di eventi catastrofali

- 1.14. Qualora fosse possibile definire il numero di eventi catastrofali con un periodo di ritorno di 200 anni, le imprese dovrebbero ricavare gli eventi che siano coerenti con il loro profilo di rischio e selezionare l'evento che genera il massimo danno catastrofale dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio.

Orientamento 7 – Entità delle perdite per responsabilità

- 1.15. Per determinare l'entità dei singoli sinistri su cui si basa il calcolo della perdita di fondi propri di base secondo l'articolo 133 delle misure di attuazione, le imprese dovrebbero seguire la procedura descritta di seguito:
- a) all'interno di ogni gruppo di rischio, dovrebbero essere individuati i rischi n_i con i limiti maggiori. A tal fine, un "rischio" consiste di tutte le polizze simultaneamente in vigore sottoscritte nell'ambito di un programma

avente la stessa copertura o una copertura strettamente collegata e lo stesso contraente assicurato (dove il contraente assicurato è il contraente del contratto assicurativo);

- b) i limiti n_i risultanti dovrebbero essere moltiplicati ciascuno per 1,15;
- c) i valori n_i calcolati in b) dovrebbero essere cumulati e dedotti da $L_{(liability, i)}$ ed eventuali differenze dovrebbero essere ripartite equamente utilizzando i limiti effettivi dei valori n_i ;
- d) i risultanti valori finali n_i dovrebbero essere considerati come singoli sinistri di un singolo evento, ciascuno associato con il rischio da cui sono stati derivati.

1.16. Le imprese dovrebbero quindi poter individuare per ciascuno dei sinistri n_i quali coperture riassicurative si applicano, alla luce della natura del rischio associato.

1.17. Le imprese dovrebbero essere disposte a dimostrare all'autorità di vigilanza che la loro acquisizione di riassicurazioni passive non è stata influenzata in modo rilevante dal fatto che il rischio sarebbe quello individuato in tale processo.

Sezione III: Disaggregazione della perdita lorda

Orientamento 8 – Disaggregazione della perdita lorda per singoli paesi o altre componenti

1.18. Le imprese dovrebbero utilizzare uno dei metodi specificati di seguito per procedere alla disaggregazione della perdita lorda per singole componenti in cui non è stato identificato l'impatto lordo sulle singole polizze, in modo che le protezioni della riassicurazione passiva possano essere applicate.

- a) Il metodo max: la perdita lorda è assegnata alla componente che rappresenta il principale fattore che contribuisce alla prediversificazione della perdita lorda.
- b) Il metodo della ripartizione (spread): la perdita lorda viene ripartita nelle componenti rilevanti in proporzione al loro contributo alla prediversificazione della perdita lorda; in alternativa è possibile adottare un approccio che utilizza le matrici di correlazione per condividere la perdita analogamente a quello proposto per l'assegnazione del requisito patrimoniale di solvibilità alle aree di attività.
- c) Il metodomisto (blend): questo metodo seleziona il massimo (sulla base del massimo requisito patrimoniale netto) del metodo max e del metodo della ripartizione descritti sopra.

Orientamento 9 – Disaggregazione della perdita lorda per i sottomoduli del rischio di catastrofe naturale in relazione agli scenari del SEE

1.19. Le imprese dovrebbero utilizzare i metodi definiti in appresso per procedere alla disaggregazione della perdita lorda per i sottomoduli del rischio di catastrofe naturale in relazione agli scenari del SEE.

1.20. Nel disaggregare la perdita lorda per le regioni, le imprese dovrebbero utilizzare il metodo della misto per i sottomoduli del rischio di tempesta e del rischio di

alluvione e il metodo max per la disaggregazione dei sottomoduli del rischio di terremoto e del rischio di grandine.

- 1.21. Nel disaggregare la perdita lorda per unità di attività, società e aree di attività, le imprese dovrebbero utilizzare il metodo della ripartizione.
- 1.22. Se l'impresa presenta un profilo di rischio tale che il metodo sopra specificato non risulta appropriato, l'impresa dovrebbe scegliere un approccio più adatto e addurne le motivazioni all'autorità di vigilanza.

Orientamento 10 – Disaggregazione della perdita lorda per catastrofi naturali per le regioni extra-SEE

- 1.23. Le imprese dovrebbero applicare alle regioni extra-SEE metodi coerenti con i metodi applicati per pericoli del SEE di cui all'orientamento 9 ai fini dell'assegnazione della perdita lorda.
- 1.24. Se l'impresa presenta un profilo di rischio tale che detto approccio risulta non appropriato, l'impresa dovrebbe scegliere un approccio più adatto e addurne le motivazioni all'autorità di vigilanza.

Orientamento 11 – Disaggregazione della perdita lorda per catastrofi naturali per la riassicurazione non proporzionale danni ai beni

- 1.25. Le imprese dovrebbero applicare il metodo max per il sottomodulo della riassicurazione non proporzionale danni ai beni per assegnare la perdita a una regione. Le imprese dovrebbero poi stimare l'esposizione al più alto pericolo in tale regione e il numero di eventi indicati nell'evento o negli eventi catastrofici cumulativi pertinenti che si applica ai contratti sottostanti. Se sono definiti due eventi catastrofici cumulativi, ciò dovrebbe implicare che entrambi gli eventi si verificano all'interno della stessa regione.
- 1.26. Se l'impresa presenta un profilo di rischio tale che detto approccio risulta non appropriato, l'impresa dovrebbe scegliere un approccio più idoneo. Detto approccio dovrebbe essere motivato all'autorità di vigilanza.

Orientamento 12 – Indicazione della perdita lorda per i sottomoduli del rischio di catastrofe provocata dalle attività umane: rischi di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendio e responsabilità

- 1.27. Le imprese dovrebbero individuare le polizze specifiche interessate dall'evento di rischio di responsabilità lordo mediante l'applicazione degli orientamenti 34-39. Per gli scenari di rischi marittimi, aeronautici e incendio, l'impresa dovrebbe identificare i rischi lordi interessati e, quindi, quali riassicurazioni applicare ai sinistri (anche le protezioni del tipo excess of loss per rischio).
- 1.28. Per il rischio di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, l'impresa dovrebbe presumere che il rischio di evento catastrofico indicato nelle misure di attuazione derivi da un singolo evento di perdita. L'impresa dovrebbe presumere che la perdita si verifichi nella regione e/o nell'unità dell'attività che genera il massimo contributo alla prediversificazione della perdita lorda.
- 1.29. Nell'applicare le protezioni specifiche contro il rischio, l'impresa dovrebbe poter dimostrare alle rispettive autorità nazionali di vigilanza che l'acquisizione di

riassicurazioni passive non è stata materialmente influenzata dal fatto che il rischio sia quello identificato come evento lordo o che abbia favorito l'evento lordo di cui trattasi.

Orientamento 13 – Disaggregazione della perdita lorda per il rischio di credito e cauzione- scenario del grande acquirente

1.30. Nel determinare le più grandi esposizioni creditizie, le imprese dovrebbero tenere conto dei cumuli di esposizione alle entità appartenenti a un gruppo.

Orientamento 14 - Disaggregazione della perdita lorda per il rischio di credito e cauzione- scenario della recessione

1.31. Qualora fossero tenute ad assegnare la perdita lorda per recessione ai diversi territori, settori, tipologie di prodotto o, più in generale, al rispettivo ambito di applicabilità dell'accordo di riassicurazione per applicare le loro protezioni riassicurative, le imprese dovrebbero assegnare la perdita lorda proporzionale basata sui volumi dei premi lordi.

Sezione IV: Applicazione della riassicurazione passiva

Orientamento 15 – Applicabilità della riassicurazione passiva

1.32. Le imprese dovrebbero applicare ogni protezione della riassicurazione passiva a uno dei livelli indicati di seguito:

- a) zone diverse all'interno di una singola branca di un sottomodulo di una singola regione;
- b) regioni diverse all'interno di una singola branca di un sottomodulo;
- c) raggruppamento SEE/extra-SEE all'interno di un singolo sottomodulo; diverse branche dei sottomoduli del rischio di catastrofe all'interno di un sottomodulo del rischio di catastrofe;
- d) diversi sottomoduli del rischio di catastrofe, per esempio come potrebbe essere il caso per le coperture "stop-loss" e aggregate nei sottomoduli del rischio di catastrofe provocata dalle attività umane e di catastrofe naturale.

1.33. Le imprese possono anche applicare coperture specifiche per l'area di attività o l'unità di attività.

1.34. Se una protezione riassicurativa copre altri rischi non evidenziati dal sottomodulo del rischio di catastrofe (per esempio una copertura "stop-loss" per un'area di attività), l'impresa dovrebbe prendere in considerazione questi altri rischi nel calcolo della prestazione della protezione nell'ambito del modulo del rischio di catastrofe.

1.35. Le imprese dovrebbero applicare la riassicurazione passiva a norma degli articoli 209-214 delle misure di attuazione. Le imprese dovrebbero garantire che non vi siano doppi conteggi dei recuperi riassicurativi, come previsto all'articolo 209, paragrafo 1, lettera e), delle misure di attuazione. Le imprese dovrebbero assicurare che il recupero complessivo dai metodi di attenuazione del rischio consentito nel loro calcolo delle perdite nette non superi l'importo

complessivo possibile secondo i termini del loro programma di trasferimento del rischio.

Orientamento 16 - Premi riassicurativi di reintegro

1.36. Le imprese possono consentire la ricezione dei premi assicurativi di reintegro dove si possa dimostrare all'autorità di vigilanza che questi saranno attivati dall'evento lordo indicato nel sottomodulo del rischio di catastrofe.

1.37. Le imprese dovrebbero ammettere nei loro calcoli della perdita lorda le esposizioni supplementari a qualsiasi secondo evento o eventi successivi che derivano da tale premio assicurativo di reintegro.

Orientamento 17 – Altri impatti sui fondi propri di base a causa del fattore innescante il contratto di riassicurazione passiva

1.38. Le imprese dovrebbero consentire premi riassicurativi di reintegro o altri ulteriori flussi di cassa che potrebbero derivare dal fattore innescante la protezione della riassicurazione passiva.

Orientamento 18 – Ordine di applicazione delle protezioni riassicurative

1.39. Le imprese dovrebbero applicare le protezioni riassicurative nell'ordine specificato nei loro accordi contrattuali applicabili al rischio sottostante.

Orientamento 19 – Riassicurazione proporzionale

1.40. Relativamente alla riassicurazione in quota, alla riassicurazione per eccedente di somma e a contratti facoltativi proporzionali, le imprese dovrebbero operare una ripartizione pro rata dell'evento lordo in tali contratti di riassicurazione.

1.41. Se il contratto di riassicurazione proporzionale dell'impresa è soggetto a un "evento limite" o equivalente, la perdita lorda attribuita a tale contratto non può superare tale limite e l'eventuale eccedenza dovrebbe essere riaggiunta alla quota della perdita "netta trattenuta".

Orientamento 20 - Riassicurazione non proporzionale per rischio

1.42. Per il rischio *excess of loss* e contratti facoltativi non proporzionali, le imprese dovrebbero utilizzare tale riassicurazione non proporzionale in virtù della formula standard se l'evento lordo consente di individuare le polizze note delle polizze sottostanti esposte. L'orientamento 3 indica i sottomoduli pertinenti a tale situazione.

Orientamento 21 - Riassicurazione non proporzionale per evento

1.43. Le imprese dovrebbero applicare solamente la riassicurazione non proporzionale agli eventi lordi definiti se la perdita può essere suddivisa in modo appropriato.

1.44. L'impresa dovrebbe rivolgere debita attenzione a consentire caratteristiche contrattuali meno comuni, come il franchising, e investimenti in quote o coassicurazione.

Orientamento 22 - Contratti a carattere non indennitario e rischio di base

1.45. Le imprese non dovrebbero applicare contratti non indennitari a titolo della formula standard, a meno che si possa dimostrare che il livello di rischio di base non è rilevante in virtù della definizione dello scenario.

Orientamento 23 - Applicazione di contratti cumulativi e clash cover

- 1.46. Le imprese dovrebbero considerare a quale livello applicare i contratti di riassicurazione cumulativa nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita. La scelta dovrebbe essere indirizzata dalla sostanza del meccanismo di attenuazione del rischio e là dove sono attesi gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione, qualora dovesse verificarsi l'evento lordo.
- 1.47. Se procedono alla stima degli importi recuperabili dai contratti di *clash cover*, le imprese dovrebbero dimostrare all'autorità di vigilanza che i contratti sono rispondenti agli eventi catastrofali definiti nella formula standard.
- 1.48. Le imprese dovrebbero garantire che non si verifichino doppi conteggi degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e devono essere in grado di motivare e dimostrare la logica di applicazione alla rispettiva autorità di vigilanza.

Orientamento 24 - Trattamento delle coperture riassicurative condivise

- 1.49. Laddove esistono coperture riassicurative condivise, l'impresa dovrebbe seguire i principi di cui all'orientamento 32.

Orientamento 25 - Trattamento dei risultati dai livelli di aggregazione inferiori

- 1.50. Le imprese dovrebbero operare un distinguo tra costi di reintegro e importi recuperabili dai contratti di riassicurazione nell'aggregare i requisiti patrimoniali di solvibilità nei sottomoduli del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita. Se, a un dato livello, la riassicurazione non si applica a questo importo combinato, sarà pertanto necessario suddividere opportunamente i costi. In questo caso dovrebbe essere utilizzato il metodo della ripartizione.

Orientamento 26 - Trattamento di altri contratti non contemplati in questa sede

- 1.51. Le imprese dovrebbero applicare i principi sanciti negli orientamenti di cui sopra ad altri contratti di riassicurazione o caratteristiche non esplicitamente rilevate in questa sede.

Sezione IV: Riaggregazione delle perdite nette

Orientamento 27 - Riaggregazione delle perdite nette per ricavare il requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di catastrofe per l'impresa

- 1.52. Qualora le imprese abbiano attribuito una perdita lorda diversificata a un livello più dettagliato (vale a dire "l'evento lordo") al fine di valutare i propri importi recuperabili dai contratti di riassicurazione, le imprese dovrebbero aggiungere le componenti nette per ottenere il requisito patrimoniale di solvibilità.
- 1.53. Qualora le imprese abbiano un output del requisito patrimoniale di solvibilità da diversi livelli di calcolo, le imprese dovrebbero combinare le componenti nette per ottenere il requisito patrimoniale di solvibilità del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita.

1.54. L'allegato tecnico I descrive come applicare il presente orientamento.

Sezione VI: Documentazione e convalida

Orientamento 28 - Documentazione e convalida degli eventi catastrofici selezionati

1.55. Per la voce "Altro" del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, le imprese dovrebbero motivare gli eventi catastrofici selezionati alla rispettiva autorità di vigilanza nell'informativa periodica per l'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 309, paragrafo 5, lettera a), delle misure di attuazione. La motivazione dovrebbe contenere dettagli concernenti i punti di decisione chiave, la discussione delle alternative che potrebbero essere selezionate per tali punti di decisione chiave e la logica alla base delle selezioni finali.

1.56. Le imprese dovrebbero anche includere nella loro documentazione i dettagli riguardo a ogni discussione sorta internamente per ideare eventi catastrofici idonei.

Orientamento 29 - Documentazione della metodologia di disaggregazione

1.57. Le imprese dovrebbero documentare il meccanismo di disaggregazione utilizzato per applicare il programma di riassicurazione per sottomodulo. Ciò dovrebbe includere la logica alla base dell'approccio selezionato, la discussione delle possibili alternative se esistono diversi metodi disponibili ragionevoli, nonché i calcoli eseguiti per realizzare la disaggregazione.

Orientamento 30 - Documentazione delle procedure di compensazione e riagggregazione

1.58. Le imprese dovrebbero documentare il processo utilizzato per compensare l'evento lordo. A tal fine sono incluse le descrizioni di quanto segue:

- a) il programma di riassicurazione dell'impresa;
- b) i calcoli di compensazione;
- c) i dettagli dell'attribuzione di eventuali importi recuperabili ai relativi sottomoduli di assicurazione;
- d) i dettagli di come è stata eseguita la riagggregazione per ricavare SCR_{NICAT} .

1.59. Le imprese dovrebbero inoltre dimostrare nella loro documentazione l'assenza di un doppio conteggio degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione assunti.

1.60. Qualora le imprese abbiano tenuto conto di caratteristiche di premi aggiustabili (per esempio premi riassicurativi di reintegro e passivi), la documentazione dovrebbe giustificare la metodologia e le ipotesi utilizzate per ricavare tali elementi.

Sezione VII: Considerazioni specifiche per le singole imprese appartenenti a gruppi

Orientamento 31 – Trattamento degli accordi di riassicurazione interni

1.61. Per le singole imprese, l'impresa dovrebbe trattare gli accordi di riassicurazione passiva che possono esistere con altre imprese del gruppo ("riassicurazione interna") alla stregua di accordi stipulati con soggetti terzi esterni.

Orientamento 32 - Stima dell'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione che sarebbe dovuto a una singola impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi catastrofici cumulativi

1.62. Quando viene stimato l'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione dovuto su un contratto di riassicurazione cumulativo, (ossia un contratto che offre protezione contro le perdite complessive cumulate da diverse imprese del gruppo), ogni singola impresa dovrebbe seguire separatamente le procedure seguenti:

- a) determinare la perdita lorda del rischio di catastrofe con un periodo di ritorno di 200 anni per la singola impresa;
- b) determinare la perdita lorda del rischio di catastrofe con un periodo di ritorno di 200 anni per il gruppo;
- c) stimare gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione sul contratto di riassicurazione di gruppo;
- d) attribuire gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione secondo gli accordi contrattuali, ove esistenti, altrimenti stimare gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione dovuti alla singola impresa come il coefficiente delle perdite lorde a)/b) moltiplicato per l'importo stimato in c).

Orientamento 33 - Stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione che sarebbero dovuti a una singola impresa in relazione a un contratto di riassicurazione di gruppo per eventi a rischio catastrofe

1.63. Quando viene stimato l'importo recuperabile dai contratti di riassicurazione dovuto su un contratto a copertura di uno specifico rischio (ossia un contratto che offre protezione contro un rischio o rischi specifici), le singole imprese dovrebbero seguire le procedure seguenti:

- a) determinare se il rischio o i rischi specifici che innescano la perdita con un periodo di ritorno di 200 anni per la singola impresa è equivalente ai rischi specifici che innescano la perdita con un periodo di ritorno di 200 anni a livello di gruppo;
- b) in caso di sovrapposizione, procedere alla stima degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione dovuti alla singola impresa sul contratto di riassicurazione di gruppo.

Sezione VIII: Attribuzione delle polizze di assicurazione ai gruppi di rischio di responsabilità civile per il sottomodulo del rischio di catastrofe provocata dalle attività umane

Orientamento 34 - Gruppo di rischio di responsabilità civile 1

- 1.64. Le imprese dovrebbero includere, per il gruppo di rischio di responsabilità civile 1 di cui all'allegato XI delle misure di attuazione, le polizze di assicurazione sulla responsabilità civile derivante da errori professionali che forniscono copertura a operatori professionali a fronte di potenziali azioni risarcitorie in sede civile.
- 1.65. Le imprese dovrebbero includere in questo gruppo di rischio una serie di prodotti relativi alla responsabilità civile, fra cui:
- a) assicurazione sulla responsabilità civile derivante da errori medici, fra cui medici specialisti o medici generici, istituti ospedalieri e altri operatori sanitari quando o sono soggetti alla responsabilità civile derivante da errori medici;
 - b) errori e omissioni o un'assicurazione professionale a carattere indennitario o altre polizze a copertura di errori professionali laddove esistono soggetti terzi cui l'assicurato è vincolato da un dovere di diligenza;
 - c) copertura per inadempienza e perdite finanziarie associate derivanti da servizi erogati da una società;
 - d) copertura per violazione di garanzia o proprietà intellettuale;
 - e) copertura per tutti i danni ai beni (materiali o finanziari) o responsabilità civile per lesioni personali e assicurazione per danni associati e spese legali derivanti da errori o negligenza di un professionista nel corso dello svolgimento della sua attività.

Orientamento 35 - Gruppo di rischio di responsabilità civile 2

- 1.66. Le imprese dovrebbero includere, per il gruppo di rischio di responsabilità civile 2 di cui all'allegato XI delle misure di attuazione, le polizze per la responsabilità civile dei datori di lavoro che forniscono la copertura per qualsiasi responsabilità civile che potrebbe essere imposta a un datore di lavoro, in caso di infortunio di un dipendente durante il lavoro.
- 1.67. Le imprese dovrebbero includere in questo gruppo di rischio le obbligazioni che coprono:
- a) l'erogazione di trattamento o assistenza medici preventivi o curativi in relazione a infortuni sul lavoro o malattie professionali;
 - b) un corrispettivo economico per tale trattamento;
 - c) un corrispettivo economico per infortunio sul lavoro o malattie professionali.

Orientamento 36 - Gruppo di rischio di responsabilità civile 3

- 1.68. Le imprese dovrebbero includere, per il gruppo di rischio di responsabilità civile 3 di cui all'allegato XI delle misure di attuazione, le polizze per

l'assicurazione sulla responsabilità civile di amministratori e funzionari che forniscono copertura per la responsabilità civile e le spese legali agli amministratori e funzionari di una società, o alle organizzazioni stesse, nel caso in cui subiscano perdite a seguito di una querela per presunti atti illeciti nel corso dell'adempimento delle loro funzioni in qualità di amministratori e funzionari per l'organizzazione, fra cui la copertura delle spese legali derivanti da indagini e/o processi a carattere penale e normativo.

1.69. Le imprese dovrebbero includere in questo gruppo di rischio le polizze per la responsabilità civile dell'amministrazione e la responsabilità civile del datore di lavoro.

Orientamento 37 - Gruppo di rischio di responsabilità civile 4

1.70. Le imprese dovrebbero includere, per il gruppo di rischio di responsabilità civile 4 di cui all'allegato XI delle misure di attuazione, le polizze che coprono tutte le responsabilità civili derivanti da atti e/o omissioni di tipo colposo che causano seri danni fisici e/o danni a terzi, che sono diverse da:

- a) responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, sinistri marittimi, sinistri aeronautici, incendio e responsabilità;
- b) quelle previste nei gruppi di rischio di responsabilità civile 1,2,3 e 5 dell'allegato XI delle misure di attuazione;
- c) copertura della responsabilità civile di terzi fornita a singoli capifamiglia a titolo privato (anche per la caccia) e artigiani autonomi;
- d) copertura della responsabilità civile di terzi per i danni o infortuni causati da animali domestici.

Orientamento 38 - Gruppo di rischio di responsabilità civile 5

1.71. Le imprese dovrebbero includere, per il gruppo di rischio di responsabilità civile 5 di cui all'allegato XI delle misure di attuazione, le polizze di riassicurazione non proporzionale per tutti i gruppi di rischio di responsabilità civile definiti in tale allegato.

Orientamento 39 - Attribuzione e scomposizione

1.72. Se l'assicurazione o la riassicurazione proporzionale sulla responsabilità civile sono vendute "confezionate", comprese le coperture che rientrano in più di uno dei gruppi di rischio di cui sopra, le imprese dovrebbero scorporare e attribuire i premi per ogni copertura al gruppo di rischio più appropriato per tale copertura.

1.73. Le imprese dovrebbero essere in grado di fornire elementi probanti e motivazioni per tali attribuzioni.

1.74. Le imprese dovrebbero applicare valutazioni di proporzionalità nell'applicare le indicazioni sullo scomposizione di cui sopra.

Sezione IX - Considerazioni specifiche per il calcolo di gruppo

Orientamento 40 - Valutazione della riassicurazione

1.75. Se la riassicurazione infragruppo opera a favore di qualsiasi riassicurazione esterna di un'impresa, l'impresa partecipante dovrebbe "valutare" la

riassicurazione interna in corso ai fini del calcolo dell'impatto della riassicurazione esterna.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

- 1.76. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità competenti nazionali compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.77. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.78. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.79. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

- 1.80. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.

Allegato tecnico I: funzionamento degli approcci di disaggregazione o di riagggregazione

Il presente allegato descrive come applicare la sezione V e, più in generale, come gli approcci di disaggregazione/riagggregazione funzionano al fine di applicare un approccio pertinente e coerente per le diverse coperture riassicurative all'interno del sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita. Vengono illustrati 2 metodi e l'impresa dovrà stabilire quale di questi è il più adatto.

Principio alla base del metodo 0

All'atto di stimare gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione delle coperture cumulate usando il metodo 0, l'impresa applica separatamente la copertura comune al risultato di ogni sottomodulo e garantisce che gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione assunti rientrino nei limiti della polizza.

Principio alla base del metodo 1

All'atto di stimare gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione in relazione alle coperture cumulate utilizzando il metodo 1, le imprese dovrebbero individuare la componente più granulare (o il primo antenato comune) all'interno del diagramma di flusso per il rischio di sottoscrizione dell'assicurazione non vita che copre i relativi sottomoduli.

- a) Per una copertura cumulativa contro perdite causate da vento e grandine, tale componente sarebbe Nat Cat;
- b) per una copertura cumulativa contro perdite causate da vento e veicoli a motore, tale componente sarebbe NL Cat.

Il passo successivo è quello di elaborare la perdita diversificata lorda della componente o dell'antenato comune e poi procedere a una riassegnazione alle componenti più granulari per applicare la copertura cumulativa. Le componenti risultanti vengono quindi combinate per calcolare $SCR_{NL\ cat}$.

1) Tempesta - Riassicurazione a livello di paese (/regione) - SEE

- a) Calcolare la perdita diversificata lorda a livello SEE, tenendo conto degli effetti di diversificazione tra paesi/regioni;
- b) procedere alla riassegnazione (disaggregazione secondo l'orientamento 7) a livello di paese SEE (al lordo dell'elemento paese ma tenendo conto della diversificazione a livello SEE);
- c) applicare la copertura riassicurativa a livello di paese alla perdita diversificata lorda per paese SEE;
- d) sommare le componenti paese diversificate nette per ottenere SCR_{wind} al netto della copertura riassicurativa a livello di paese.

2) Tempesta (SEE ed extra-SEE) – Riassicurazione a livello di paese/regione SEE ed extra-SEE e copertura riassicurativa cumulativa (tutti i territori)

- a) Fasi in 1) per la copertura riassicurativa a livello di paese SEE;
- b) fasi in 1) per la copertura riassicurativa a livello di paese extra-SEE (sostituendo extra-SEE con SEE e sostituendo l'orientamento 8 con l'orientamento 7);
- c) calcolare la perdita diversificata lorda a livello di pericolo di tempesta (al netto delle coperture riassicurative a livello di paese e tenendo conto degli effetti di diversificazione tra SEE ed extra-SEE);
- d) applicare la copertura riassicurativa cumulativa SEE ed extra-SEE per ottenere SCR_{wind} (al netto delle coperture riassicurative sia a livello di paese sia a livello SEE/extra-SEE).

3) Tempesta – Riassicurazione a livello di paese seguita da riassicurazione cumulativa per tempesta e grandine

Sarebbe prevedibile che il metodo riportato di seguito venisse utilizzato per la copertura comune per vento e grandine.

Metodo 1

- a) Procedere alle fasi in 2) separatamente (fasi in 1) sufficienti in assenza di copertura cumulativa SEE/extra-SEE) per tempesta e grandine per ottenere SCR_{wind} netto e SCR_{hail} netto (al netto delle coperture riassicurative a livello di paese);
- b) calcolare la perdita diversificata a livello di Nat Cat (al netto delle coperture livello di paese), tenendo conto degli effetti di diversificazione tra tutti i sottomoduli Nat Cat ma della copertura riassicurativa cumulativa;
- c) procedere alla riassegnazione ai sottomoduli del rischio di vento e grandine (probabilmente ripartito) per ottenere SCR_{wind*} e SCR_{hail*} (al netto delle coperture riassicurative a livello di paese, ma diversificato per Nat Cat);
- d) applicare la copertura riassicurativa cumulativa in SCR_{wind*} netto e SCR_{hail*} netto per ottenere $SCR_{windhail}$ netto (al netto sia a livello di paese sia a livello di coperture riassicurative cumulative per tempesta e grandine);
- e) aggiungere $SCR_{windhail}$ netto + $SCR_{earthquake}$ netto + SCR_{flood} netto + $SCR_{subsidence}$ netto per ottenere SCR_{natcat} netto (al netto sia a livello di paese sia a livello di coperture riassicurative cumulative per tempesta e grandine).

Metodo 0 – (utilizzo non previsto, ma la descrizione del metodo è riportata di seguito).

- a) Procedere alle fasi in 2) separatamente per tempesta e grandine per ottenere SCR_{wind} netto e SCR_{hail} netto;
- b) applicare la copertura comune separatamente ai sottomoduli del rischio di tempesta e grandine;
- c) diversificare tutti i sottomoduli del rischio di catastrofe naturale per generare SCR_{natcat} netto;
- d) verificare che SCR_{natcat} netto non generi importi recuperabili sulla copertura riassicurativa comune superiori al massimale consentito;

e) in tal caso, utilizzare il metodo 1.

- 4) Riassicurazione a livello di paese per il rischio di tempesta e il rischio specifico veicoli a motore, seguita da copertura cumulativa per il rischio di tempesta e responsabilità civile autoveicoli terrestri** Come sopra, sarebbe prevedibile il ricorso al metodo 1.

Metodo 1

- a) Procedere alle fasi relative alla tempesta in 2) (fasi in 1) sufficienti in assenza di copertura cumulativa SEE/extra-SEE) per ottenere SCR_{wind} (al netto delle coperture riassicurative a livello di paese);
- b) applicare la copertura riassicurativa specifica sulla responsabilità civile autoveicoli **terrestri** per ottenere SCR_{motor} (al netto della copertura riassicurativa per rischio specifico);
- c) calcolare la perdita diversificata a livello di SCR_{natcat} e $SCR_{man-made}$ (al netto della copertura riassicurativa a livello di paese per il rischio di tempesta e al netto della copertura riassicurativa per il rischio specifico della responsabilità civile autoveicoli **terrestri**) utilizzando i risultati di altri sottomoduli di SCR_{natcat} e $SCR_{man-made}$;
- d) calcolare la perdita diversificata a livello di SCR_{cat} tenendo conto degli effetti di diversificazione tra SCR_{natcat} e $SCR_{man-made}$ (al netto delle coperture riassicurative a livello di paese e della copertura riassicurativa per il rischio specifico della responsabilità civile autoveicoli terrestri, ma al lordo della copertura riassicurativa cumulativa per tempesta e autoveicoli terrestri) e procedere alla riassegnazione (disaggregazione con il metodo della ripartizione) a SCR_{natcat}^* e $SCR_{man-made}^*$ e ancora a SCR_{wind}^* e SCR_{motor}^* (al netto della riassicurazione per il rischio specifico di tempesta e responsabilità civile autoveicoli terrestri a livello di paese ma diversificato per SCR_{cat});
- e) applicare la riassicurazione cumulativa per tempesta e responsabilità civile autoveicoli terrestri per ottenere $SCR_{windmotor}$ netto;
- f) SCR_{cat} (after aggregate cover) = SCR_{cat} (before aggregate cover) - SCR_{wind} - SCR_{motor} + $SCR_{windmotor}$ (after aggregate cover) netto.

Domande per la consultazione

Oltre a fornire osservazioni a fronte di ogni orientamento, l'EIOPA gradirebbe ottenere chiarimenti formulando le seguenti domande:

D1: Gli esempi riguardanti il procedimento della riaggregazione sono sufficientemente chiari?

D2: Vi sono ulteriori temi non contemplati dai presenti orientamenti su cui le imprese vorrebbero ricevere orientamenti?

D3: I presenti orientamenti sono sufficientemente chiari e, in caso contrario, in quale area le imprese vorrebbero sia fatta maggiore chiarezza?